

(N. 1422)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1950

Miglioramenti di carriera al personale insegnante di ruolo delle Scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di provvedere al miglioramento della carriera del personale insegnante di ruolo delle Scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse, previste dall'allegato A del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, che ha modificato le precedenti norme in materia stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 1297. Esso mira a dare al suddetto personale condizioni più adeguate di vita e più consone al decoro e al prestigio che accompagnano la funzione d'insegnante, e riproduce in sostanza il precedente provvedimento, predisposto sotto forma di decreto legislativo in data 7 maggio 1948, dopo aver ottenuta la regolare approvazione del Consiglio dei Ministri, e che non

potè essere pubblicato, dato il lungo tempo trascorso per il suo perfezionamento.

La carriera del personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse viene equiparata, secondo l'unito disegno di legge, rispettivamente alla carriera dei professori di gruppo A (ruolo B) e a quella dei professori di gruppo B (ruolo C) delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, tenuto presente che le scuole magistrali, sebbene abbiano una natura particolare, sono appunto assimilate alle scuole secondarie.

Essendo previsti dall'organico n. 15 posti di insegnante di gruppo A (ruolo B) e n. 15 posti di insegnanti di gruppo B (ruolo C) la maggiore spesa risulta di sole lire 3.541.500.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fermo restando l'organico previsto per il personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse, di cui all'allegato A del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, che ha modificato le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del Regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, lo sviluppo di carriera del personale stesso è quello stabilito dalle disposizioni vigenti rispettivamente per

i professori di ruolo B (Gruppo A) e per quelli di ruolo C (Gruppo B) delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria.

Art. 2.

Alla copertura di spesa di lire 3.541.500 dipendente dalla presente legge verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.